



## Comune di Capistrello Provincia dell'Aquila

### REGISTRO ORDINANZE DEI RESPONSABILI DI SETTORE N. 5 del 28/03/2025

**OGGETTO:** REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO SULLA SP23 VIA GARIBALDI PER ULTIMAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale del Settore LLPP dell'Ente n. 2 del 19.01.2024 con la quale sono stati affidati i "LAVORI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI SR579 - S.P. 23 - S.P. 63 DI COMPETENZA PROVINCIALE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE" - CUP F87H22002710007 – CIG A039FA11BE, in favore della ditta "Celi Calcestruzzi S.P.A." p.iva 00284160660 con sede in Via Palentina - km 2 700 snc – 67050 Massa D'Albe (AQ);

**RICHIAMATO** l'incontro tenutosi in data 25.03.2025, convocato con nota prot. n. 1969 del 21.03.2025, nel corso del quale sono state definite, alla presenza dei vari referenti degli Enti preposti e della ditta incaricata dei lavori, le modalità di ultimazione dei lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali relative alla SP23, denominata in centro abitato Via Garibaldi;

**VISTO** il verbale prot. n. 2089 del 27.03.2025, redatto nel corso della riunione suddetta sottoscritto da tutti gli intervenuti per accettazione delle condizioni e modalità ivi contenute e facente parte integrante del presente provvedimento anche se non formalmente allegato;

**DATO ATTO** che i lavori programmati, come risultante da verbale, inizieranno in data 02.04.2025 fino al 08.04.2025, con esclusione delle giornate di sabato e domenica e si renderà necessario, ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità, provvedere alla sospensione della circolazione veicolare nelle fasce orarie previste per lo svolgimento delle lavorazioni sul tratto di strada compreso tra i due impianti semaforici, compreso l'incrocio con Via Fontevecchia;

**ACQUISITA** la nota integrativa pervenuta via mail in data 27.03.2025 dalla ditta incaricata dei lavori suddetti con la quale la stessa specifica che la chiusura di Via Fontevecchia riguarderà le sole giornate del 2 e del 3 Aprile 2025, dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

**DATO ATTO** che durante la chiusura al transito, i veicoli dovranno seguire il percorso alternativo "direzione Tagliacozzo";

**CONSIDERATO** che, per ragioni di sicurezza viaria, in concomitanza degli interventi su descritti, è opportuno interdire il transito veicolare nel tratto di strada in oggetto, a tutti i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate, dal giorno 02.04.2025 al giorno 08.04.2025, anche durante le fasce orarie giornaliere di riapertura;

**RICHIAMATA** integralmente l'Ordinanza di P.L. n. 2 del 20.02.2025;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 5 del 18.07.2024 con il quale è stata attribuita la responsabilità del Servizio di Vigilanza alla sottoscritta;

**VISTI:**

- il Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 nel testo vigente;
- il Dl.gs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e in particolare l'art.107;

**ORDINA**

**SULLA SP23 – VIA GARIBALDI**

tratto di strada compreso tra i due impianti semaforici

**1) DAL GIORNO 02.04.2025 AL GIORNO 08.04.2025**

(e comunque fino a fine lavori, se anticipati)

**comprese le giornate del sabato e della domenica**

**IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE**

**A TUTTI I MEZZI PESANTI SUPERIORI A 3,5 TONNELLATE**

**2) DAL GIORNO 02.04.2025 AL GIORNO 08.04.2025**

(e comunque fino a fine lavori, se anticipati)

**con esclusione delle giornate del sabato e della domenica**

**IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E DI SOSTA**

**DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.15**

**E DALLE ORE 14.30** (e comunque fino all'avvenuto transito della corsa TUA

previsto per le ore 14.30 circa) **ALLE ORE 18.00**

**3) PER LE SOLE GIORNATE DEL 2 E 3 APRILE 2025**

**DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.00**

(e comunque fino a fine lavori, se anticipati)

**DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE ANCHE SU VIA FONTEVECCHIA**

**(transito consentito solo ai residenti di Via Fontevecchia)**

**Resta garantito il transito pedonale limitatamente ai residenti nel tratto di strada interessato dalla chiusura.**

**L'interdizione al transito veicolare, prevista nei giorni e negli orari su indicati, interesserà anche i mezzi di soccorso previsti dall'art. 177 del Codice della Strada che dovranno, pertanto, seguire il percorso alternativo sotto indicato:**

**DIREZIONE TAGLIACOZZO**

**sia per i veicoli provenienti dalle varie localita' con direzione Castellafiume, sia per quelli provenienti da Castellafiume**

*N.B. Al riguardo, si prega gli Enti preposti alle operazioni e attività di soccorso pubblico, di dare ampia diffusione del presente provvedimento alle varie sedi e/o distaccamenti.*

RESTA A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI LA PREDISPOSIZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA SUCCESSIVA RIMOZIONE DI TUTTA LA SEGNALETICA INDICANTE LA STRADA, I GIORNI E GLI ORARI RELATIVI ALLA CHIUSURA VEICOLARE E QUELLA INDICANTE IL PERCORSO ALTERNATIVO, OLTRE CHE NEI VARI PUNTI DEL TERRITORIO COMUNALE DI CAPISTRELLO, ANCHE NEI COMUNI LIMITROFI, ONDE CONSENTIRE AGLI UTENTI DELLA STRADA DI PERCORRERE L'ITINERARIO ALTERNATIVO SU INDICATO.

**DISPONE;**

- I. La ditta incaricata dei lavori ha l'obbligo di provvedere all'installazione di tutta la segnaletica relativa ai lavori in esecuzione esonerando, al contempo, l'Ente da qualsiasi responsabilità civile e/penale per eventuali danni a persone e/cose derivante dall'esecuzione degli interventi suddetti;
- II. A richiesta degli interessati l'Ufficio di Polizia Locale potrà accordare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Codice della Strada, per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinandoli a specifiche condizioni e cautele;
- III. Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;
- IV. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di L'Aquila, ovvero, in alternativa, nel termine di 120 giorni, potrà fare ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- V. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;
- VI. La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed è immediatamente esecutiva.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

La presente Ordinanza viene trasmessa, oltre che all'Ufficio Tecnico dell'Ente, ai seguenti destinatari con preghiera di darne ampia diffusione per quanto di competenza:



alla ditta esecutrice dei lavori, alla Provincia di L'Aquila, all'ANAS, alla ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, al 118, alla Croce Rossa di Avezzano, alla Croce Verde di Civitella Roveto, ai Vigili del Fuoco di L'Aquila, alla Società Abruzzo Trasporti TUA, al Comune di Castellafiume, al Comune di Cappadocia, al Comune di Tagliacozzo, alla Questura di L'Aquila, al Commissariato Polizia di Avezzano, alla Compagnia Comando Carabinieri di Tagliacozzo, alla Stazione Carabinieri di Capistrello, ai referenti della Protezione Civile di Capistrello.

Capistrello, 28 Marzo 2025

Capistrello, li 28/03/2025

Il Responsabile di Servizio

BIANCONE ANGELA